



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Cinque Maurizio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>1</b>	<b>13/01/2025</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

Oggetto:

***L.R. 26/2012 e s.m.i.- Procedure per il monitoraggio e restituzione del Tesserino venatorio 2024/2025.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO** che:

- a. la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*, all'articolo 12 dispone, tra l'altro, che ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza del cacciatore ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale;
- b. l'art 19 della L. R. 26/2012 e s. m. i. stabilisce, al comma 2, che ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dalla Regione Campania e distribuito gratuitamente dai Comuni ai richiedenti iscritti nella propria anagrafe; il successivo comma 4, stabilisce che il tesserino deve contenere, tra l'altro:
  - b.1 le generalità complete del titolare;
  - b.2 il numero della licenza di caccia;
  - b.3 le norme inerenti il calendario venatorio regionale e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria;
- c. l'art. 24 comma 1 della L. R. 26/2012 e s. m. i. dispone che La Giunta regionale, sentito l'ISPRA ed il CTFVR di cui all'articolo 8, entro e non oltre il 15 giugno pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria per i periodi e per le specie previste dall'articolo 15, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- d. il Consiglio regionale ha adottato la legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015, in attuazione della Legge n. 56/2014, di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province, in base alla quale è stato superato l'assetto delineato con la legge regionale n. 26/2012 imperniato sulla delega - ex art. 8 - alle amministrazioni provinciali delle funzioni amministrative in materia di caccia, riallocando le funzioni in questione alla Regione, in quanto non riconducibili alle funzioni non fondamentali delle Province, quali enti di area vasta (art. 3, comma 1, lett. a);

**VISTO** il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.) del 6 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 27.11.2012, ad oggetto: *“Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. (12A12391)”*, in cui è stabilito:

- a. all'art. 1, comma 3, che *“Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano raccolgono inoltre i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni, come previsto dalla lettera d) dell'allegato V della direttiva 2009/147/CE ...”*;
- b. all'articolo 2, tra l'altro, che i dati raccolti devono essere inviati all'ex M.A.T.T.M., oggi MASE *“Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica”*, ed all'ex Mi.P.A.A.F., oggi MASAF *“Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”*, con cadenza annuale;

**PRESO ATTO:**

- a. della nota n. 22939 del 22.03.2013, recante *“raccolta e trasmissione dei dati dei tesserini venatori per la rendicontazione ai sensi del Decreto interministeriale del 6 novembre 2012”* con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tra l'altro, ha trasmesso il modello aggiornato di database, predisposto dall'ISPRA, per l'archiviazione dei dati di prelievo venatorio, avente le seguenti caratteristiche:
  - SPECIE (ID specie) con l'elenco di quelle cacciabili ai sensi della L. 157/92;
  - STAGIONE VENATORIA (ID stagione) con l'elenco delle stagioni venatorie a partire dal 2011-12;
  - DECADI (ID decadi) in cui per ogni mese viene indicata la decade con un numero progressivo (1, 2, 3);
  - PROVINCE (ID prov) con l'elenco in cui le Province sono state associate alla Regione di appartenenza. Per il prelievo extra-regionale è stata inserita l'opzione 'Extra Regione (Regione indeterminata)';
  - CAPİ in cui inserire il numero di capi abbattuti;
  - METODO DI CACCIA (ID metodo) cioè Appostamento, Vagante, Selezione. La quarta possibilità (Indeterminato) deve essere selezionata nel caso di prelievo extra-regionale;
  - GIORNATE/CACCIATORE in cui inserire il numero complessivo di giornate/cacciatore per decade;
- b. della Deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 10.07.2012, avente ad oggetto *“L.R. 10 aprile 1996 n. 8 art. 19, comma 8 e 10: approvazione modello del tesserino venatorio. Con allegati”*, che approva il modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Regione Campania;
- c. del Decreto Dirigenziale n. 195 del 5.08.2024, avente ad oggetto *“L.R. 26/08/2017 e s.m.i. - Procedure operative per l'acquisizione del Tesserino venatorio regionale 2024/2025 sul sito web*

[www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it)”, che approva il progetto per l’acquisizione del tesserino venatorio 2024/2025 sul sito Web [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it) prevedendo la possibilità, da parte del cacciatore, coadiuvato dalle Associazioni Venatorie, di richiedere e stampare direttamente dal sito web la versione “telematica” del tesserino venatorio, valido a tutti gli effetti di legge;

**CONSIDERATO** che con la DGR n. 414 del 31.07.2024, avente ad oggetto “*Approvazione Calendario Venatorio per l’annata venatoria 2024-2025*” è stato approvato il progetto di acquisizione del tesserino venatorio sul sito web [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it) e tra l’altro, il modello di **tesserino per l’esercizio venatorio 2024/2025** in Regione Campania, esclusivamente per la parte inerente alla annotazione dei capi abbattuti, prevedendo che lo stesso **deve essere consegnato al termine della stagione venatoria, entro il 31 marzo 2025**;

**VISTA** l’esigenza di disporre tempestivamente i dati relativi ai prelievi venatori per ottemperare agli adempimenti previsti alla lettera d) dell’Allegato V alla direttiva 2009/147/CE, recepiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il citato Decreto Interministeriale 6 novembre 2012 (*pubblicato nella G.U. n. 277, del 27.11.2012*), nella parte in cui all’articolo 1, comma 3 prevede che “*le Regioni... raccolgono i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l’influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni...*”;

**RITENUTO** pertanto, di dover approvare le *Procedure per il monitoraggio e restituzione del Tesserino venatorio telematico relativo alla stagione venatoria 2024/2025*, attraverso il sito Web [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it), secondo le metodologie individuate nel documento allegato al presente provvedimento (*Allegato A*) che ne è parte integrante e sostanziale, prevedendo che:

- a. **il tesserino deve essere consegnato subito dopo la conclusione della stagione venatoria 2024-2025 e precisamente dal giorno 31 gennaio 2025 al 31 marzo 2025**;
- b. la consegna deve avvenire presso l’Ente che lo ha vidimato (*Comune di residenza o presso l’Ufficio Caccia competente per i residenti nel capoluogo*), così come previsto dalla DGR n. 414 del 31.07.2024 di approvazione del calendario venatorio;
- c. la restituzione può avvenire direttamente da parte del cacciatore oppure per il tramite delle Associazioni venatorie riconosciute e che prima della restituzione è possibile il monitoraggio dei dati di prelievo;

#### **VISTI**

- a. il comma 12 dell’art. 12 della Legge 157/92 e s.m.i.
- b. l’art. 8, 19 e 24 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;
- c. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 414 del 31.07.2024;
- d. il Decreto Dirigenziale n. 195 del 5.08.2024;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD 50.07.19 - Caccia, Pesca e Acquacoltura

#### **DECRETA**

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo, di:

1. **approvare** le “*Procedure per il monitoraggio e restituzione del Tesserino venatorio telematico relativo alla stagione venatoria 2024/2025, attraverso il sito Web [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it)*”, secondo le metodologie individuate nel documento allegato al presente provvedimento (*Allegato A*) che ne è parte integrante e sostanziale, prevedendo che:
  - **il tesserino deve essere consegnato subito dopo la conclusione della stagione venatoria 2024-2025 e precisamente dal giorno 31 gennaio 2025 al 31 marzo 2025**;
  - la consegna deve avvenire all’Ente che lo ha vidimato (*Comune di residenza o presso l’Ufficio Caccia competente per i residenti nel capoluogo*), così come previsto dalla DGR n. 414 del 31.07.2024 di approvazione del calendario venatorio;
  - la restituzione può avvenire direttamente da parte del cacciatore oppure per il tramite delle Associazioni venatorie riconosciute e che prima della restituzione è possibile il monitoraggio dei dati di prelievo;
2. **demandare** ai pertinenti Uffici regionali territoriali competenti, UOD 50.07.22 di Avellino, 50.07.23 di Benevento, UOD 50.07.24 di Caserta, UOD 50.07.25 di Napoli e UOD 50.07.26 di Salerno, gli adempimenti consequenziali per dare piena attuazione alle iniziative contenute nel
3. **pubblicare** il presente provvedimento sul sito [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it);

**4. trasmettere** il presente provvedimento:

- 4.1 all'Assessore all'Agricoltura;
- 4.2 ai Comuni della Campania;
- 4.3 alle UOD 50.07.22 - Avellino, 50.07.23 - Benevento, UOD 50.07.24 - Caserta, UOD 50.07.25 - Napoli e UOD 50.07.26 - Salerno;
- 4.4 ai Comitati di gestione degli A.T.C. della Campania;
- 4.5 all'UDCP Segreteria di Giunta - Affari Generali (40.03.03);
- 4.6 all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Regione Campania "*Casa di Vetro*" del sito istituzionale della Regione Campania.

- CINQUE -



(Allegato A)

## **PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO E RESTITUZIONE DEL TESSERINO VENATORIO REGIONALE - ANNO 2024-2025**

### **PREMESSA**

Attraverso il sistema telematico regionale [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it) sono state attivate tutte le funzionalità che realizzano lo **Sportello Unico delle Attività Venatorie (SUAV)** in Regione Campania. Nell'ambito delle attività dello sportello, basate in via non esclusiva sull'utilizzo del canale telematico, rientrano anche le procedure relative al monitoraggio e alla restituzione dei tesserini venatori, di seguito descritte. Fondamentale per il corretto funzionamento dello sportello, e per la continuità dei servizi erogati, è il servizio di assistenza e supporto agli utenti da attuarsi tramite telefono, posta elettronica e sportello fisico. Fino al 2017 tutte le attività di assistenza e supporto sono state erogate esclusivamente dall'Ufficio Centrale Foreste e Caccia, ma in considerazione della distribuzione geografica del SUAV sul territorio regionale e del ruolo di responsabilità istituzionale degli Uffici territoriali (L.R. Campania del 9 novembre 2015, n. 14, di attuazione della c.d. Legge Delrio) e degli A.T.C., tali attività necessitano di una redistribuzione per competenza geografica.

A tale scopo sono state predisposte, nel sistema [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it), apposite schede che dovranno essere compilate dagli *Uffici regionali territoriali* e dagli A.T.C. e aggiornate in tempo reale in caso di variazione dei dati. Le informazioni inserite in tali schede, ossia indirizzo postale, telefono, indirizzo e-mail, orari delle attività di Ufficio, nome del Responsabile, saranno utilizzate per divulgare all'utenza le modalità e gli orari di accesso ai servizi di assistenza e supporto.

### **DESCRIZIONE GENERALE DELLE PROCEDURE**

Il tesserino regionale venatorio "telematico" deve essere consegnato subito dopo la conclusione della **stagione venatoria 2024-2025**, e precisamente dal giorno **31 gennaio 2025 al 31 marzo 2025**. La consegna deve avvenire all'Ente che lo ha vidimato (*Comune di residenza al momento della vidimazione ovvero, per i residenti presso i capoluoghi di Provincia, l'Ufficio regionale competente*), così come previsto dalla DGR n. 414 del 31.07.2024 di approvazione del calendario venatorio. In caso di cambio di residenza del cacciatore occorre restituire il tesserino all'Ente che lo ha vidimato e non al comune della nuova residenza. La restituzione può avvenire direttamente da parte del cacciatore oppure per il tramite delle **Associazioni venatorie abilitate ad operare sul sistema [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it)**, alle quali il cacciatore rilascia apposita delega per la restituzione. I dati degli abbattimenti riportati sui tesserini dai cacciatori durante l'esercizio delle attività venatorie, devono essere inseriti nel sistema telematico regionale <https://www.campaniacaccia.it>. La Regione, infatti, in attuazione della normativa comunitaria (lettera d), Allegato V della Direttiva 2009/147/CE), deve provvedere alla raccolta dei dati aggregati dei carnieri annuali desunti dai cennati tesserini venatori secondo le procedure e la tempistica previste dal Decreto Interministeriale del 6.11.2012, finalizzata a consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo venatorio sul livello delle popolazioni realmente esistenti. I dati raccolti, secondo il modello aggiornato di database, predisposto dall'ISPRA (Cfr nota n. 22939 del 22.03.2013 e successive), devono essere inviati all'ex M.A.T.T.M., oggi MASE "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica", ed all'ex Mi.P.A.A.F., oggi MASAF "Ministero dell'agricoltura, della sovranità



alimentare e delle foreste", con cadenza annuale (*articolo 2 del Decreto Interministeriale*). Allo scopo di consentire alla Regione di effettuare il monitoraggio dei dati e la loro trasmissione agli Organi preposti nei tempi stabiliti, è stato previsto che il cacciatore prima di provvedere alla restituzione del tesserino può inserire direttamente nel sistema telematico regionale <https://www.campaniacaccia.it> i dati relativi alle giornate di caccia esercitate e ai prelievi effettuati. Nel caso di restituzione del tesserino per il tramite della Associazione venatoria, prima della consegna all'Ente competente, l'Associazione può provvedere all'inserimento in procedura dei dati venatori rilevati e riportare sul frontespizio del tesserino (pag. 1) la dicitura "**CENSITO**", nella parte superiore destra. Tale procedura consentirà rapidamente di separare i tesserini monitorati dai tesserini da sottoporre a monitoraggio.

I Comuni e gli Uffici regionali territoriali che ricevono i tesserini, direttamente dai cacciatori o dalle Associazioni venatorie munite di delega, devono registrare l'avvenuta restituzione nel sistema [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it), timbrare e firmare la pagina denominata "**RICEVUTA DI RESTITUZIONE DEL TESSERINO VENATORIO**" e rilasciarla come ricevuta staccandola dal tesserino oppure fotocopiandola. I Comuni devono trasmettere, **entro il 2 maggio 2025**, agli Uffici regionali territoriali i tesserini raccolti insieme all'elenco generato attraverso le funzioni del sistema <https://www.campaniacaccia.it>. Entro la stessa data devono trasmettere agli Uffici regionali territoriali i tesserini eventualmente consegnati dai cacciatori prima del termine della stagione venatoria per deterioramento.

## PROCEDURA PER IL CACCIATORE

**Il cacciatore, a partire dal 31 gennaio 2025 ed entro il 31 marzo 2025, ha l'obbligo di consegnare il tesserino regionale venatorio utilizzato nella stagione 2024-2025 all'Ente che lo ha vidimato (al Comune di residenza anagrafica al momento della vidimazione, oppure all'Ufficio regionale competente se risiede nel comune capoluogo di provincia).** In alternativa il tesserino può essere consegnato ad una **Associazione venatoria abilitata ad operare sul sistema [www.campaniacaccia.it](http://www.campaniacaccia.it)**, incaricandola della restituzione, nei tempi previsti, al Comune (o Ufficio territoriale regionale) sulla base, come detto, di apposita delega. Prima della consegna il cacciatore può registrare nel sistema <https://www.campaniacaccia.it> tutti i dati del tesserino relativi alle attività venatorie svolte nella stagione di caccia appena conclusa, con le seguenti modalità:

1. Accedere al sistema <https://www.campaniacaccia.it> con le proprie credenziali (codice fiscale e password);
2. Aprire nel menu di navigazione la funzione "Tesserini";
3. Aprire la funzione "Inserimento dati tesserino da consegnare";
4. Selezionare l'anno di riferimento (2023-2024), inserire il numero del tesserino e premere il bottone di conferma;
5. Verificare ed eventualmente completare il quadro dei dati anagrafici e dei contenuti del tesserino;
6. Inserire una nuova riga per ogni giornata di caccia effettuata e per ognuna di esse specificare tutti i dati richiesti (data, luogo, capi abbattuti, etc.);
7. Compilare il quadro dei controlli effettuati dagli Organi di vigilanza;
8. Registrare i dati inseriti;
9. Controllare la correttezza e la completezza dei dati inseriti ed eventualmente aggiornarli registrando;



#### 10. Confermare i dati definitivi del tesserino.

Il cacciatore che consegna il tesserino al Comune di residenza o all'Ufficio regionale competente dovrà richiedere contestualmente, come già detto, il rilascio della **"RICEVUTA DI RESTITUZIONE DEL TESSERINO VENATORIO"**, tratta dal tesserino oppure fotocopiata, con data, timbro e firma da apporsi a cura del funzionario che ritira il tesserino. Il cacciatore che affida il tesserino ad una Associazione venatoria dovrà incaricarla della consegna dello stesso al Comune (o all'Ufficio regionale competente), sulla base di apposita delega, anche per il ritiro della **"RICEVUTA DI RESTITUZIONE DEL TESSERINO VENATORIO"**. Alla delega deve essere allegata la copia del documento di identità.

### PROCEDURA PER LE ASSOCIAZIONI VENATORIE

Le Associazioni venatorie, a partire ***dal 31 gennaio 2025***, potranno ricevere i tesserini regionali venatori dai cacciatori, registrarli nel sistema <https://www.campaniacaccia.it>, e consegnarli ***entro il 31 marzo 2025*** ai Comuni di residenza dei cacciatori oppure all'Ufficio regionale territoriale se relativi a cacciatori residenti nel capoluogo di provincia, ritirare le ricevute di restituzione e consegnarle ai cacciatori.

Per lo svolgimento di tali funzioni le Associazioni hanno l'obbligo di **munirsi di apposita delega** sottoscritta dal cacciatore e accompagnata dalla copia di un documento di identità dello stesso.

Tale delega andrà esibita al funzionario del Comune (o dell'Ufficio regionale competente) che ritira il tesserino e consegna la ricevuta. Prima di consegnare i tesserini, le Associazioni venatorie possono provvedere alla registrazione degli stessi nel sistema telematico regionale <https://www.campaniacaccia.it>, con le seguenti modalità:

1. Accedere al sistema <https://www.campaniacaccia.it> con le proprie credenziali (codice utente e password) o tramite **SPID**;
2. Aprire nel menu di navigazione la funzione "Tesserini";
3. Aprire la funzione "Anni precedenti";
4. Aprire la funzione "Tesserini consegnati" che visualizzerà L'elenco dei tesserini già inseriti dall'Associazione;
5. Premere il bottone "Inserisci nuovo tesserino";
6. Selezionare l'anno di riferimento (2023-2024), inserire il numero del tesserino, il codice fiscale del cacciatore e premere il bottone di conferma;
7. Verificare ed eventualmente completare il quadro dei dati anagrafici e dei contenuti del tesserino;
8. Inserire una nuova riga per ogni giornata di caccia effettuata e per ognuna di esse specificare tutti i dati richiesti (data, luogo, capi abbattuti, etc.);
9. Compilare il quadro dei controlli effettuati dagli Organi di vigilanza;
10. Registrare i dati inseriti;
11. Controllare la correttezza e la completezza dei dati inseriti ed eventualmente aggiornarli registrando;
12. Confermare i dati definitivi del tesserino.

**Dopo l'inserimento dei dati nel sistema i tesserini possono essere consegnati ai Comuni.**



## PROCEDURA PER I COMUNI E GLI UFFICI REGIONALI TERRITORIALI

I Comuni e gli Uffici regionali territoriali ritirano i tesserini che vengono consegnati dai cacciatori; anche le Associazioni venatorie possono provvedere alla consegna dei tesserini per conto dei cacciatori, dei quali devono esibire specifica delega sottoscritta dall'interessato, corredata dalla copia di un documento di identità del medesimo. Al momento del ritiro il funzionario dell'Ufficio, accertata l'identità del cacciatore oppure la presenza di delega, come sopra descritta, procede alle seguenti operazioni:

1. Accede al sistema <https://www.campaniacaccia.it> con le credenziali del Comune (o dell'Ufficio regionale territoriale) fornite dalla Regione Campania;
2. Apre nel menu di navigazione la funzione "Tesserini";
3. Apre la funzione "Servizi per i Comuni e Uffici Territoriali";
4. Apre la funzione "Ritiro dei tesserini regionali consegnati" attivando il corrispondente bottone;
5. Cerca nell'elenco di nominativi la riga corrispondente al cacciatore e preme il bottone "Apri tesserino";
6. Nella pagina che si apre preme il bottone "Ritiro del tesserino", posizionato dopo i dati anagrafici del cacciatore;
7. Sul tesserino cartaceo consegnato apre la pagina denominata **"RICEVUTA DI RESTITUZIONE DEL TESSERINO VENATORIO"**, inserisce la data corrente, appone il timbro dell'Ente e completa con la propria firma autografa;
8. Taglia la pagina suddetta con le forbici e la rilascia a chi ha appena consegnato il tesserino, oppure in alternativa, rilascia allo stesso copia fotostatica di tale pagina.

**I Comuni e gli Uffici regionali territoriali devono garantire il ritiro dei tesserini anche se consegnati dagli interessati in ritardo, oltre la data del 31 marzo 2025 e anche oltre la data del 2 maggio 2025, e devono registrare nel sistema [www.campaniacaccia.it](https://www.campaniacaccia.it) l'avvenuto ritiro, con le modalità sopra esposte.**

**Si ricorda che la mancata registrazione da parte del Comune nel sistema [www.campaniacaccia.it](https://www.campaniacaccia.it) dell'avvenuto ritiro del tesserino, o la tardiva registrazione, determineranno l'inibizione dell'emissione del tesserino del cacciatore per la successiva stagione venatoria.**

I Comuni devono trasmettere, **entro il 2 maggio 2025**, agli Uffici regionali territoriali, i tesserini raccolti insieme all'elenco generato attraverso la funzione del sistema <https://www.campaniacaccia.it> denominata "Stampa elenco dei tesserini ritirati". Entro tale data consegneranno anche gli eventuali tesserini della precedente stagione venatoria consegnati in ritardo dagli interessati.